

SEPARAZIONE E DIVORZIO EX ART.12 DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Con il [decreto legge 132/2014](#), convertito con modifiche in Legge n.162/2014 (art. 12) è stata introdotta una novità in materia di semplificazione per il cittadino:

la separazione consensuale, ma anche il **divorzio** (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) può essere oggetto di un accordo, da stilarsi di fronte ad un Ufficiale dello Stato Civile così individuabile:

1. Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio poiché celebrato in tale Comune;
2. Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso (Parte II Serie A) o all'estero (Parte II Serie C) ;
3. Comune di residenza anche di uno solo dei coniugi.

L'accordo di separazione personale o divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento) è percorribile nei seguenti casi:

- ⤴ in assenza di figli minori;
- ⤴ in assenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap;
- ⤴ in assenza di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;

Inoltre l'accordo di separazione personale o divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento) non è percorribile in mancanza di:

- ⤴ accordo consensuale tra i coniugi.

N.B.:

- ⤴ **l'accordo di separazione o di divorzio non può contenere patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.**

- ⤴ In caso di **divorzio** devono essere trascorsi :

- ⤴ **Nelle separazioni giudiziali:**

- **dodici mesi** la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
- il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

- **Nelle separazioni consensuali**, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

- sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente (con l'assistenza **facoltativa** di un avvocato) la dichiarazione di separazione o divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento) compilata e sottoscritta dai coniugi da trascrivere nei Registri di Stato Civile.

L'accordo raggiunto deve obbligatoriamente essere confermato, con un secondo atto di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile, da formarsi **non prima di 30 gg.** dalla redazione del primo atto. **In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.**

N.B.:

- la data fissata per la redazione del secondo atto di conferma è vincolante e non può essere in nessun caso posticipata.
- La mancata comparizione di entrambi, o di anche uno solo dei coniugi, di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile per la firma del 2° atto, equivale a mancata conferma dell'accordo stesso.

N.B.: La procedura sopradescritta si esplica solo ed esclusivamente su appuntamento.

N.B.: Spese: €.16,00 di diritto fisso da pagarsi direttamente allo sportello alla conclusione del primo atto.

Per Ricevuta di Presa Visione, comprensione, accettazione e consegna del presente Prospetto Informativo¹.

Sarzana, lì _____
Firma Coniuge

Sarzana, lì _____
Firma Coniuge

¹ Allegano copie fotostatiche non autenticate di un documento di identità dei sottoscrittori (art. 38, D.P.R. n. 445/2000).